

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### PRESIDENZA E INTERNO (1<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente*  
TESAURO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per la riforma della pubblica amministrazione Curti, per l'interno Mariani, per la grazia e la giustizia Pennacchini e per le finanze Borghi.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,40.*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia » (1357).

(Discussione e rinvio).

Il Presidente, relatore, informa in via preliminare la Commissione che il Ministero di grazia e giustizia ha presentato un emendamento aggiuntivo al disegno di legge, concernente l'indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.

I senatori Gianquinto e Fabiani chiedono chiarimenti sull'emendamento aggiuntivo e il sottosegretario Pennacchini ne illustra le finalità.

Prende successivamente la parola il sottosegretario Mariani, il quale manifesta perplessità sull'opportunità di inserire le disposizioni recate dall'emendamento nel contesto di una normativa i cui destinatari sono chiaramente indicati e la cui portata è precisata sia per quanto attiene alla sfera di efficacia che all'onere finanziario.

Dopo ampio dibattito, nel corso del quale prendono ripetutamente la parola il Presidente, i senatori Bisori, Gianquinto, Fabiani, Filetti, Galante Garrone e Preziosi, si decide di rinviare l'esame dell'emendamento al momento in cui saranno esaminati i singoli articoli e di procedere intanto alla discussione generale del disegno di legge.

Il Presidente riferisce ampiamente, in senso favorevole sul provvedimento, che peraltro propone di integrare con un emendamento all'articolo 1, al fine di evitare sperequazioni tra le categorie interessate.

Il senatore Vignola dichiara di associarsi alle favorevoli conclusioni del Presidente precisando inoltre che gli emendamenti proposti soddisfano in buona misura le esigenze cui egli stesso ha fatto cenno nella precedente seduta; conclude proponendo che per i funzionari di pubblica sicurezza ex combattenti si provveda con apposita normativa, anche per avviare a soluzione il più vasto problema dell'estensione, ai dipendenti militari, dei benefici adottati per i dipendenti civili dello Stato.

Il Presidente suggerisce che, al fine di non ritardare l'iter del provvedimento, la proposta del senatore Vignola formi oggetto di un ordine del giorno, che potrebbe impegnare il Governo alla soluzione del problema, senza creare immediati problemi di copertura.

Successivamente i senatori Bisori e Garavelli chiedono al relatore ed al rappresentante del Governo ulteriori elementi di giudizio, mentre il senatore Rosa richiama la attenzione della Commissione su un problema di perequazione retributiva che concerne circa 30 mila militi dell'Arma dei carabinieri.

Infine, dopo brevi interventi dei senatori Preziosi e Illuminati, la Commissione accoglie la proposta del senatore Murmura — cui si associano i senatori Fabiani e Gianquinto — e decide di incaricare una Sottocommissione dell'esame dei numerosi emendamenti presentati o preannunciati; tale Sottocommissione — che si riunirà domani venerdì 13, alle ore 11, e che è composta dal Presidente, relatore, e dai senatori Filetti, Garavelli, Illuminati, Murmura, Palumbo, Preziosi, Rosa e Vignola — curerà inoltre la predisposizione di un testo coordinato da sottoporre con urgenza alla Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 20,15.*

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Vice Presidente*

ZUCCALÀ

*indi del Presidente CASSIANI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

IN SEDE REDIGENTE

« **Ordinamento penitenziario** » (285).

(Seguito della discussione e rinvio).

In apertura di seduta il senatore Fenoaltea ricorda che, nella seduta del 30 settem-

bre, invitò il Governo a formulare precisi emendamenti sul disegno di legge. Lamenta, inoltre, che alla Camera dei deputati sono in corso iniziative di indagine e di studio in materia penitenziaria e di delinquenza minorile, proprio mentre il Senato ha in esame il disegno di legge di modifica dell'ordinamento penitenziario, rilevando che, a causa di ciò, le due Commissioni giustizia della Camera e del Senato sono diversamente informate sui problemi connessi con tale delicata materia.

Si apre, quindi, un dibattito al quale partecipano numerosi oratori.

Il senatore Tropeano si associa alle osservazioni del precedente oratore e chiede che l'Ufficio di Presidenza della Commissione faccia il punto sulle materie all'ordine del giorno della Commissione giustizia della Camera e del Senato.

Il senatore Coppola, dopo avere osservato che l'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione giustizia del Senato è stata assai più limitata di quella in corso alla Camera, propone che la Commissione amplifichi le proprie cognizioni sull'ordinamento penitenziario vigente e sui problemi relativi, effettuando visite a istituti di pena italiani ed esteri. Suggestisce, infine, che il Governo trasferisca alla Camera dei deputati alcuni disegni di legge non ancora presi in esame dalla Commissione giustizia del Senato.

Il senatore Lugnano, dal canto suo, esprime perplessità circa i continui dibattiti sull'ordine dei lavori della Commissione, i quali, in definitiva, non agevolano una sollecita conclusione dell'iter di alcuni disegni di legge in corso di esame.

Dopo che il senatore Follieri ha osservato che la riforma dell'ordinamento penitenziario è strettamente legata alla riforma del tribunale per i minorenni, il senatore Filetti rileva che la Commissione è in grado, date le informazioni acquisite nel corso delle sue indagini conoscitive, di portare avanti l'iter del disegno di legge n. 285.

Il senatore Zuccalà dichiara di concordare con le osservazioni del senatore Fenoaltea e pone in rilievo il rischio che il ritmo dei lavori della Commissione non consenta al Parlamento, per ragioni di tempo, di approvare provvedimenti di fondamentale im-

portanza nel settore, che sono al suo esame; propone, perciò, che l'Ufficio di Presidenza della Commissione scelga i disegni di legge da esaminare e quelli di cui suggerire al Governo il trasferimento alla Camera; conclude affermando che, a suo avviso, l'Ufficio di Presidenza della Commissione potrebbe anche fissare il numero di sedute da dedicare a ciascun disegno di legge.

Il senatore Petrone, dopo avere affermato che nessuno dei rilievi formulati sull'ordine dei lavori può intendersi rivolto alla Presidenza della Commissione, dichiara di concordare con le osservazioni e le proposte del senatore Zuccalà.

Il senatore Fenoaltea, nel ribadire i propri rilievi, aggiunge che essi sono rivolti innanzitutto al Governo, il quale avrebbe già dovuto, a suo avviso, rivedere — con opportune proposte di emendamenti radicali — il disegno di legge n. 285, il cui testo è in gran parte da ritenere superato.

Il sottosegretario Pellicani assicura che informerà il ministro Reale delle osservazioni e dei rilievi emersi nel dibattito ed invita la Commissione a suggerire proposte concrete circa la redistribuzione dei disegni di legge all'esame dei due rami del Parlamento. Aggiunge che, qualora la Commissione giudichi negativamente l'intero disegno di legge in esame, può decidere tra due atteggiamenti: o cercare di migliorarlo oppure, più radicalmente, suggerire al Governo di ritirarlo per presentarne un altro.

Il senatore Tropeano lamenta che il Governo non ha neppure affrontato il problema dell'edilizia carceraria e non sembra disponibile ad accogliere determinate esigenze che sono oramai radicate nella coscienza comune, per quanto concerne la riforma dell'ordinamento penitenziario; esprime il timore che se si proponesse al Governo di ritirare il disegno di legge n. 285, trascorrerebbe molto tempo prima che venisse presentato al Parlamento un nuovo provvedimento.

Il senatore Follieri dichiara che sarebbe opportuno individuare, prima di proseguire l'esame, alcune questioni di fondo relative al disegno di legge, da dibattere e da sotto-

porre ad un nuovo, approfondito esame del Governo.

Il senatore Coppola osserva che è sconsigliabile esprimere un globale giudizio di insufficienza del disegno di legge n. 285, dopo averne esaminato solo pochissimi articoli ed invita la Commissione a proseguirne la discussione senza ulteriori indugi migliorando il testo governativo.

Il senatore Tomassini, dopo avere osservato che si rende necessaria una radicale trasformazione del provvedimento, propone di sospenderne l'esame per consentire alla Commissione di arricchire le proprie cognizioni.

Il presidente Cassiani invita la Commissione a proseguire nel suo lavoro, utilizzando gli elementi di cognizione già acquisiti, onde non assumersi la responsabilità di ingiustificati ritardi, che potrebbero rendere impossibile l'approvazione da parte di entrambi i rami del Parlamento, dell'attesa riforma penitenziaria prima della fine della legislatura.

Il sottosegretario Pellicani, nel concordare con il presidente Cassiani, ricorda che le rivolte carcerarie, anche recentissime, si sono potute superare soltanto portando a conoscenza dei detenuti l'impegno della Commissione giustizia del Senato.

Il senatore Fenoaltea ricorda che già il provvedimento sull'ordinamento penitenziario, approvato dalla Commissione giustizia del Senato nella precedente legislatura, fu considerato superato negli ambienti giudiziari; a maggior ragione, a suo avviso, deve oggi essere considerato in ritardo con i tempi e con la coscienza civile il testo governativo del disegno di legge n. 285.

Si riprende, quindi, l'esame degli articoli, sospeso nella seduta del 1° luglio 1970.

Il relatore, senatore Follieri, illustra la portata dell'articolo 13, che su sua proposta viene accantonato, al fine di coordinarlo con la modifica, approvata dalla Commissione, dell'articolo 145 del Codice penale.

Si modifica, poi, l'articolo 14, inserendo, su proposta del senatore Fenoaltea, dopo le parole: « o scritti » le parole: « in busta chiusa ».

Dopo una breve illustrazione del relatore e dopo interventi dei senatori Tomassini e Fenoaltea, si approva l'articolo 15, con una modifica proposta dal sottosegretario Pellicani, che consiste nell'aggiungere tre nuovi commi del seguente tenore:

« Per l'osservazione e il trattamento, l'Amministrazione, oltre che del proprio personale, può avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia e in psicopatologia.

Per ciascun soggetto, tenuti presenti i risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento da effettuare.

In base a tali indicazioni, presso l'istituto di assegnazione viene compilato il programma di trattamento. Il programma è integrato o modificato secondo le esigenze che si presentano nel corso dell'esecuzione della pena e della misura di sicurezza ».

È quindi approvato l'articolo 16 senza modifiche, mentre l'articolo 17 è accolto con un emendamento soppressivo proposto dal senatore Fenoaltea ed un altro sostitutivo proposto dal Governo. Si approva, successivamente, salvo coordinamento tecnico (per quanto concerne la parola « ristretti » e l'ultimo comma) senza discussione, su proposta del sottosegretario Pellicani un articolo 17-bis, così formulato:

« In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'Amministrazione impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della consulenza di uno psicologo.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal Ministero ».

Dopo che l'articolo 18 è approvato senza modificazioni, si approvano l'articolo 19 (previa riserva del suo coordinamento con le eventuali modifiche del Codice penale in

materia di misure di sicurezza) e, senza emendamenti, gli articoli da 20 a 29.

Si esaminano, successivamente, i problemi relativi all'assistenza alle famiglie ed ai condannati dimessi dal carcere (articolo 30 e 31).

Il senatore Maris muove numerose osservazioni alle norme dei due articoli rilevando, tra l'altro, che le disposizioni in essi previste potrebbero essere di competenza delle regioni; propone, quindi, la soppressione del terzo comma dell'articolo 30, che prevede la collaborazione di privati all'assistenza sociale. Il relatore si oppone a tale proposta, mentre il rappresentante del Governo dichiara di dividerne lo spirito, suggerendo di sopprimere nel terzo comma soltanto il riferimento all'assistenza dei privati e non a quella degli enti pubblici.

Conseguentemente si approvano con modifiche gli articoli 30 e 31.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

## FINANZE E TESORO (5<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente*  
MARTINELLI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Attaguile e Borghi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10.*

### IN SEDE REFERENTE

« Conversione al 6 per cento delle obbligazioni Opere Pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204), d'iniziativa dei senatori Segnana e altri;

« Conversione del saggio di interesse dal 5 per cento al 6 per cento per le obbligazioni opere pubbliche emesse dalle Sezioni autonome dell'Isti-

**tuto di credito fondiario » (1331)**, d'iniziativa dei senatori Caleffi ed altri.

(Seguito dell'esame; richiesta di assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 1204).

Dopo che il presidente Martinelli ha riassunto brevemente le precedenti fasi della discussione, rinviata nella seduta del 21 ottobre, il senatore Stefanelli formula un'osservazione sulla copertura della spesa derivante dall'aumento del tasso di interesse previsto dai due disegni di legge. A tale proposito, il relatore Fada ricorda che il sistema di copertura è diverso nei due provvedimenti, poichè il disegno di legge n. 1331 l'onere è attribuito allo Stato mentre, nel disegno di legge n. 1204, esso è a carico dei mutuatari. Egli esprime la propria preferenza per questo secondo sistema e, in considerazione di ciò, propone che del disegno di legge n. 1204 venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante.

Tale proposta (che riceve l'assenso del sottosegretario Borghi) è accolta all'unanimità dalla Commissione.

« **Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, numero 604, e successive integrazioni e modificazioni » (1089)**, d'iniziativa dei senatori Zugno ed altri.

(Seguito dell'esame e richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Anche su questo provvedimento il presidente Martinelli riassume la precedente discussione svoltasi nella seduta del 13 maggio scorso e, successivamente, il sottosegretario Borghi esprime i risultati dell'approfondimento compiuto dal Governo che aveva richiesto il rinvio della discussione. Da tali accertamenti — prosegue l'oratore — è risultata l'opportunità di chiarire al primo comma che i benefici fiscali vengano estesi ai soli atti di compravendita, escludendosi le donazioni. Inoltre, sul secondo comma, si è posto il problema del carattere interpretativo o innovativo del provvedimento, con le conseguenze usuali sulla sua efficacia, problema sul quale dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il relatore Zugno, nell'aderire ai suggerimenti del Sottosegretario per le finanze, osserva che la materia necessita effettivamente di un'interpretazione autentica, anche se è almeno dubbio che l'estensione dei benefici fiscali fosse compresa nella legge originaria.

Dopo una richiesta di chiarimenti del senatore Stefanelli alla quale risponde il relatore, il senatore Li Vigni osserva che, se si vuole dare carattere interpretativo al provvedimento, occorre modificare anche il titolo. Tale conclusione è condivisa dal presidente Martinelli, il quale peraltro rileva che con il carattere interpretativo contrasta la nuova formulazione del secondo comma dell'articolo unico, nella quale si esclude il rimborso dei tributi già pagati.

A questo punto il senatore Segnana propone che venga richiesta l'assegnazione in sede deliberante: la proposta — sulla quale concorda il sottosegretario Borghi — viene approvata dalla Commissione unanime.

« **Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397 in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (1334)**, d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri.

(Esame e rinvio).

Il sottosegretario Borghi fa rilevare preliminarmente che presso la 6<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati è giacente, in sede legislativa, un disegno di legge d'iniziativa governativa di analogo contenuto, tendente a prorogare fino all'entrata in vigore della riforma tributaria le agevolazioni fiscali a favore dell'Ente indicato nel titolo.

Il senatore Baldini, presentatore del disegno di legge, ricordato che l'Ente non fruisce più delle agevolazioni fiscali, scadute col 31 dicembre 1969, dichiara di essere disposto ad attendere la decisione dell'altro ramo del Parlamento, a condizione che il Governo assicuri che tale decisione perverrà sollecitamente. Inoltre, egli fa presente la necessità che in ogni caso il provvedimento abbia decorrenza dal 1° gennaio 1970.

Dopo una richiesta di chiarimenti di carattere procedurale avanzata dal senatore Biaggi, al quale risponde il presidente Mar-

tinelli, il sottosegretario Borghi fornisce le assicurazioni richieste dal senatore Baldini. La Commissione, a seguito di tali assicurazioni, delibera di rinviare l'esame del provvedimento.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale "Pennello" sito nello stesso comune** » (90), d'iniziativa del senatore Murmura.

(Seguito della discussione e rinvio).

Il relatore Segnana ricorda la discussione svoltasi sul disegno di legge nella seduta del 19 maggio, sottolineando come fosse emersa l'opportunità di alcuni emendamenti, ed in particolare di una modifica all'articolo 2 — suggerita dal senatore Banfi — per vincolare il comune di Vibo Valentia, nell'utilizzazione delle aree trasferite e nel contempo per autorizzarlo alla concessione ai privati di un diritto di superficie limitato nel tempo. Inoltre — prosegue il senatore Segnana — il Governo doveva accertare la congruità del prezzo di cessione del compendio demaniale al comune di Vibo Valentia.

Il sottosegretario Attaguile dichiara che il Governo non è in grado di rispondere a tale quesito, per carenza di personale nel competente ufficio tecnico-erariale.

Il senatore Trabucchi chiede chiarimenti circa l'estensione del compendio e sottolinea il pericolo di controversie che con gli attuali concessionari potrebbero sorgere in seguito alla cessione. Inoltre, egli prospetta dubbi sull'opportunità di limitare le facoltà di alienazione del comune. Il senatore Murmura, presentatore del provvedimento, sottolinea la necessità che il compendio demaniale venga urbanizzato per essere inserito nel piano regolatore; egli inoltre dichiara di concordare con l'emendamento suggerito a suo tempo dal senatore Banfi.

Dopo che il presidente Martinelli ha sottolineato il fatto che ancora sussistono numerosi dubbi sulle disposizioni del disegno di legge, il senatore Zugno parla in senso contrario alla proposta del senatore Banfi, mentre il senatore Bosso osserva che il prezzo

stabilito per la cessione appare eccessivamente basso; a proposito del prezzo, il Presidente sottolinea come esso non sia stato fissato dall'ufficio tecnico erariale e che questo fatto rende opportuno un breve rinvio, tanto più che sussistono dubbi anche sulla estensione del compendio da vendere.

A questo proposito, il senatore Li Vigni dichiara che l'accertamento dell'estensione del compendio costituisce un presupposto essenziale per la definizione del problema, mentre il sottosegretario Attaguile osserva che la soluzione dipende dalle riserve del Ministero della marina mercantile, che vuol mantenere nel proprio demanio parte del compendio.

Il senatore Murmura, pur rendendosi conto che la Commissione non conoscendo la situazione locale propone una serie di dubbi che non appaiono fondati a chi invece tale situazione conosce, sottolinea la necessità di una rapida soluzione del problema, per la sistemazione urbanistica di Vibo Valentia.

Il relatore Segnana, di fronte alle numerose questioni sollevate, chiede di essere autorizzato a compiere un sopralluogo, in modo da poter chiarire i diversi aspetti del disegno di legge. Tale proposta è favorevolmente commentata dal presidente Martinelli, in riferimento anche al sopralluogo effettuato a Venezia a proposito della cessione di un altro compendio demaniale; egli si riserva peraltro di individuare gli strumenti procedurali attraverso i quali possa essere soddisfatta l'esigenza posta dal senatore Segnana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968** » (69);

« **Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le**

- spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (390);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (391);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (392);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (483);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1968, n. 176, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 » (484);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (827);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (1136);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (1137);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 » (1138);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (1164);
- « Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1970 » (1324).

(Discussione e rinvio).

Il relatore De Luca svolge un'ampia esposizione introduttiva, nella quale ricorda anzitutto i precedenti dibattiti svoltisi in Commissione nella IV Legislatura sulla questione delle convalidazioni dei decreti per prelievi dal fondo di riserva. La questione nasce dal fatto che questa procedura è prevista soltanto dalla legge e dal regolamento di contabilità, senza essere recepita dalla Costituzione repubblicana. In base all'articolo 42 della legge di contabilità, le spese imprevedibili al momento dell'approvazione del bilancio, assolutamente necessarie, e tali da non recare impegni sugli esercizi futuri, possono essere affrontate mediante prelievi dall'apposito fondo di riserva effettuati con decreti da presentarsi al Parlamento per la convalida.

Si è posta in dubbio — prosegue il relatore — la compatibilità di tale procedura con la disciplina della Costituzione, in quanto essa non rientra nè nell'ipotesi dell'articolo 76 nè in quella dell'articolo 77 della Costituzione stessa, che sono le sole in cui è previsto un esercizio anomalo della funzione legislativa. Questo ha aumentato i dubbi sulla natura giuridica della convalida, la cui assenza non comporta perdita di efficacia dei decreti. Prima di passare all'esame del merito dei sin-

goli decreti, il senatore De Luca chiede che la Commissione si pronunci sulla proposta che, in attesa di una riforma della legge di contabilità, si introduca nella legge di approvazione del bilancio una delega al Governo per attingere al fondo di riserva.

Il senatore Biaggi si chiede se l'approvazione dello stanziamento che costituisce il fondo di riserva non costituisca di per sé una delega implicita al Governo ad effettuare i prelievi. Dopo che il relatore De Luca ha risposto negativamente a tale quesito, il senatore Stefanelli ricorda le numerose dichiarazioni del Governo dalle quali risulta un impegno a provvedere alla soluzione del problema. Egli afferma quindi che i senatori di parte comunista vogliono che sia risolta la questione di principio, in modo che sia poi più facile anche valutare il rispetto della legge da parte del Governo nel ricorso ai fondi di riserva. Annuncia quindi voto contrario tanto più — egli afferma — che la questione meriterebbe di essere affrontata in Assemblea.

Questa argomentazione è ripresa dal senatore Masciale, il quale insiste sulla necessità di risolvere la questione di principio, dando una diversa disciplina alla materia, la cui attuale sistemazione consente al Governo troppo frequenti ricorsi al fondo di riserva, per spese di cui è almeno dubbio che manchi il requisito della non prevedibilità. Egli critica infine sia il ritardo nella presentazione al Parlamento dei decreti, sia lo stesso istituto della convalida, che essendo priva di conseguenze rende inutile l'intervento del Parlamento.

Il presidente Martinelli fa presente che il Governo in questa legislatura ha tempestivamente presentato i decreti di prelievamento e, circa la questione dell'assegnazione in sede deliberante, ricorda la lettera del Presidente del Senato del 2 marzo 1967 nella quale era ampiamente motivata la decisione di assegnare questi disegni di legge in sede deliberante, pur facendo salva la possibilità di un mutamento della prassi nel caso di unanime assenso dei Gruppi.

L'oratore svolge quindi alcune considerazioni sulla natura giuridica della convalida ed esprime l'avviso che essa abbia un rilievo

sostanzialmente politico, sia pur necessariamente limitato dall'entità dei prelievamenti; egli conclude quindi dichiarando di condividere l'opinione del relatore, secondo cui occorre chiarire la situazione e ricorda, che, dopo i rilievi fatti dalla Commissione finanze e tesoro, sui disegni di legge di convalida viene ora sentito il Consiglio dei ministri; propone, infine, che la Commissione esamini nel merito i singoli decreti, rinviando poi l'approvazione al momento in cui sarà risolta la questione di principio, anche eventualmente attraverso un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Dopo che il senatore De Luca ha ricordato la inevitabilità del ricorso al fondo di riserva, sia pure per importi limitati come nei casi all'esame della Commissione, il senatore Stefanelli esprime l'avviso che non si possa scindere l'esame di merito dei provvedimenti dalla questione di principio ed invita il Governo a presentare proposte in materia.

Il sottosegretario Borghi assicura che il Governo valuterà le proposte che la Commissione riterrà opportuno fare.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13,30.*

## ISTRUZIONE (6<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente  
RUSSO

*Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Biasini.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,30.*

### IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
- « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;

- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;
- « **Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università** » (236), d'iniziativa del senatore Formica;
- « **Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola** » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.
- (Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende il dibattito, sospeso ieri.

Il presidente Russo espone alcuni rilievi sulla formulazione della norma, accolta nella seduta di ieri, relativa alla determinazione della consistenza degli organici dei docenti di ruolo. Dopo interventi dei senatori Maria Lisa Cinciari Rodano, Fortunati, Spigaroli e del relatore Bertola, si conviene di introdurre alcune modifiche nel testo anzidetto.

Indi, su proposta del relatore, si decide di rinviare ulteriormente l'esame dell'articolo concernente le libere Università.

La Commissione accoglie poi alcune norme, redatte sulla base di un testo formulato dal relatore e successivamente integrato a seguito di suggerimenti dei senatori Codignola e Fortunati: prevedono che agli assistenti di ruolo, ai tecnici laureati di ruolo, ai professori delle scuole secondarie nonché al personale di ruolo delle altre amministrazioni statali, possano essere affidate funzioni di insegnamento ufficiale presso le Università.

La disposizione in parola sancisce la durata (annuale) e la natura giuridica (il « comando ») da assegnare a tali mansioni.

Il personale comandato come sopra detto che non appartenga ai ruoli universitari sarà tenuto ad osservare le norme sul pieno tempo, limitatamente alla parte relativa ai doveri attivi, di cui ai primi sei commi dell'articolo 13-bis del testo già approvato, mentre il personale appartenente ai ruoli universitari continuerà ad assolvere i compiti inerenti al ruolo di provenienza compatibilmente con gli obblighi connessi con la funzione di insegnamento.

Un'ultima disposizione stabilisce infine il limite massimo di comandi per il personale non appartenente ai ruoli universitari: trecento unità annue.

Ad un rilievo del senatore Pellicanò sulla posizione dei docenti delle scuole secondarie superiori nei confronti delle altre categorie ammesse ai concorsi speciali per posti di docente universitario, precisazioni vengono poi fornite dai senatori Codignola, Franca Falcucci e dal relatore Bertola (essi negano in particolare che sia stato usato un trattamento discriminatorio a danno degli anzidetti docenti) e la Commissione passa ad esaminare un ulteriore articolo redatto dal relatore, concernente i tecnici laureati.

Dopo l'illustrazione del proponente, intervengono i senatori Fortunati, Codignola (i quali propongono emendamenti aggiuntivi) e Dinaro. Segue una breve replica del relatore, che si dice consenziente con gli emendamenti ricordati, e la Commissione accoglie infine la norma in un testo modificato.

Dispone che i tecnici laureati di ruolo che ne facciano domanda entro tre mesi dalla entrata in vigore della riforma, saranno (previa accettazione del dipartimento interessato) inquadrati, in soprannumero, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti ordinari: a detto personale sarà conservata, ai fini economici e di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza; alla copertura dei posti di ruolo dei tecnici laureati che risulteranno liberi per effetto della disposizione sopra ricordata, si provvederà a norma delle leggi vigenti.

Si passa ad esaminare quindi un nuovo articolo. È proposto dal senatore Codignola (in sostituzione di un emendamento da lui precedentemente presentato) e riguarda i titolari di borse di studio *post lauream*.

Segue il dibattito: vi prendono parte i senatori Fortunati, Spigaroli, Dinaro. Replica il relatore Bertola, che esprime il proprio consenso di massima, ed il sottosegretario Biasini (che a nome del Governo si riserva il giudizio per la parte finanziaria).

Infine la norma è accolta con alcune modifiche e fatto salvo il suo successivo coordinamento con le disposizioni già approvate.

Stabilisce che le borse annuali per giovani laureati o quelle biennali di addestramento didattico e scientifico saranno sostituite dagli assegni previsti per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca. Detti assegni, da conferire in prima assegnazione ai laureati da non oltre quattro anni, saranno suscettibili di conferma per non oltre sei anni.

Gli assegni in parola verranno riconosciuti comunque a coloro che abbiano in godimento borse di studio annuali o biennali (a costoro peraltro saranno detratti, nel computo dei sei anni sopra indicati, gli anni trascorsi in qualità di borsista): a tali aventi titolo agli assegni in parola, verrà riconosciuto il diritto di ammissione, senza concorso, ai corsi per il dottorato di ricerca.

La norma contiene anche disposizioni transitorie a favore di coloro i quali frequentino o abbiano frequentato nell'ultimo biennio corsi di perfezionamento post-laurea, nonché di coloro che abbiano esercitato (nell'anno accademico 1970-71) un incarico di assistente o che siano risultati idonei a concorso per assistente ordinario, nonché degli assistenti volontari che abbiano dimostrato, a giudizio del dipartimento, particolare attitudine alla ricerca: a tali categorie, nel primo e nel secondo anno di applicazione della riforma, verrà riservata la metà degli assegni disponibili dopo soddisfatte le esigenze considerate nella prima parte dell'articolo.

La norma stabilisce infine anche l'ammontare degli assegni.

Si passa all'esame di un nuovo articolo, redatto dal relatore, tendente ad estendere i principi sul « tempo pieno » anche agli assistenti di ruolo, agli aiuti ed ai lettori di lingue straniere di ruolo.

Il senatore Bertola illustra il testo. Quindi intervengono nel dibattito i senatori Fortunati, Dinero, Spigaroli.

Su proposta del ministro Misasi, si conviene poi di non considerare, fra le categorie elencate, quella degli aiuti e di limitare l'applicazione delle regole sul tempo pieno agli assistenti di ruolo ed ai lettori di ruolo. La norma è quindi approvata dalla Commissione nel testo emendato. Alle categorie in questione, in dipendenza di quanto stabilito, verrà assegnata anche l'indennità di ricerca: la

Commissione si riserva peraltro di deliberare successivamente il suo ammontare.

Indi, dopo un rilievo del senatore Fortunati, su proposta del senatore Codignola, viene accolto un emendamento all'articolo approvato in una precedente seduta, sul ruolo ad esaurimento degli assistenti (la modifica riguarda la previsione di un orario di servizio a cui saranno tenuti i lettori di lingua straniera).

Segue un breve dibattito sugli ulteriori lavori della Commissione in ordine al provvedimento di riforma dell'ordinamento universitario in esame.

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, il senatore Codignola ed il relatore; si precisano i punti ancora da definire ed i tempi prevedibili per la conclusione dell'esame nonché le modalità per il coordinamento finale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13.*

#### Seduta pomeridiana

*Presidenza del Presidente  
RUSSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione onorevole Rosati.*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

#### IN SEDE REFERENTE

- « **Riforma dell'ordinamento universitario** » (612);
- « **Modifica dell'ordinamento universitario** » (30), di iniziativa dei senatori Nencioni ed altri;
- « **Nuovo ordinamento dell'Università** » (394), d'iniziativa dei senatori Germanò ed altri;
- « **Provvedimenti per l'Università** » (408), d'iniziativa dei senatori Gronchi ed altri;
- « **Riforma dell'Università** » (707), d'iniziativa dei senatori Sotgiu ed altri;
- « **Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti** » (229), d'iniziativa dei senatori Baldini e De Zan;

« Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università » (236), d'iniziativa del senatore Formica;

« Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola » (81), d'iniziativa dei senatori Romano ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame.

Il senatore Codignola illustra un proprio emendamento. Il primo comma di tale norma tende a riservare l'uso dei termini « università » e « istituto di istruzione universitaria » agli atenei statali ovvero qualificati « liberi » o « pareggiati » dalle vigenti disposizioni.

Dopo alcuni rilievi del senatore Carraro e del presidente Russo sulla formulazione della norma, interviene il senatore Piovano il quale reputa necessaria l'introduzione di una sanzione punitiva nei confronti di chi usi illecitamente i termini predetti.

Il senatore Spigaroli ricorda il dettato costituzionale che riconosce e garantisce la libertà d'insegnamento; egli pertanto si dichiara favorevole ad una proposta del senatore Carraro tendente a riservare agli atenei anzidetti non tanto il nome di « università », quanto quello di « università degli studi » oltre che quello di « istituti di istruzione universitaria ».

Di concorde avviso si dichiara il relatore Bertola.

Il presidente Russo raccomanda alla Commissione di non scoraggiare le iniziative valide che sorgono nel mondo della cultura.

Il senatore Romano ritiene opportuno porre a carico degli istituti che si definiscano universitari senza aver ricevuto il relativo riconoscimento l'obbligo di precisare esplicitamente ai propri iscritti di non essere abilitati a rilasciare titoli legalmente validi.

Replica il relatore: si dice favorevole al testo del primo comma dell'articolo con la modifica proposta dal senatore Carraro.

Tale comma è quindi accolto nel testo così modificato.

Vengono presi in esame il secondo ed il terzo comma: disciplinano i criteri sulla localizzazione dei dipartimenti di una stessa università.

Il senatore Spigaroli, dichiarandosi in via di principio favorevole alle norme in esame, avanza qualche perplessità sulla loro applicazione alle situazioni già esistenti.

Il senatore Carraro condivide anch'egli il principio della unificazione delle sedi dei dipartimenti, ma reputa non agevole chiedere l'insediamento dei dipartimenti in unico ambiente territoriale per talune istituzioni universitarie.

Dopo interventi dei senatori Papa, Romano, Bertola e Giardina (essi sono favorevoli all'approvazione dei due commi) la Commissione approva il secondo comma con una modifica proposta dal senatore Carraro, ed il terzo in un nuovo testo formulato anch'esso dal senatore Carraro). Viene quindi approvato l'articolo nel suo insieme, nel testo modificato.

Secondo quanto in esso si dispone, la denominazione di « università degli studi » o di « istituto di istruzione universitaria » potrà essere usata soltanto dalle università statali, pareggiate o libere a norme delle disposizioni vigenti. Ogni ateneo avrà sede in un unico centro dove funzioneranno i Dipartimenti che lo compongono. Per le Università che, all'atto di entrata in vigore della riforma, abbiano Facoltà o Dipartimenti decentrati, il CNU proporrà l'unificazione di sede ovvero l'istituzione di una o più sedi universitarie autonome.

Il relatore Bertola sottopone quindi all'esame della Commissione, raccomandandone l'approvazione, l'articolo 45 del disegno di legge di iniziativa governativa che estende, in quanto applicabili, agli istituti di grado universitario, le nuove norme sull'ordinamento universitario.

Il senatore Carraro propone che vengano menzionate anche le attività didattiche delle accademie militari ed il senatore Codignola suggerisce a sua volta una modifica alla denominazione degli istituti considerati ed ai criteri di applicazione della norma di rinvio in esame.

La norma viene quindi approvata dalla Commissione, con le anzidette modificazioni. Dispone che la riforma si intende estesa anche agli istituti statali universitari nonchè, in quanto esse risultano applicabili, alle

strutture didattiche e scientifiche, di livello universitario, delle accademie militari.

Il relatore Bertola illustra quindi un articolo relativo agli statuti di ateneo.

Il senatore Codignola propone un emendamento sostitutivo: tende a rendere più semplici le procedure di approvazione e di modifica degli statuti; nella norma è fatta inoltre menzione degli organici del personale, docente e non, del dipartimento.

Dopo alcuni rilievi del senatore Carraro, il quale sottolinea che per talune norme statutarie di contenuto strutturale conviene tenere fermo il criterio dell'assenso degli organi centrali, la Commissione invita il senatore Codignola (in linea di massima consentiente con una diversa qualificazione delle norme ora inserite indifferenziatamente negli statuti delle università) a trovare d'intesa col senatore Carraro, una nuova formulazione dell'articolo in esame.

Su proposta del relatore Bertola viene quindi approvata una disposizione che affida al Ministro della pubblica istruzione il compito di provvedere all'adeguamento degli organici del personale amministrativo, ausiliario, delle biblioteche e subalterno, secondo le nuove esigenze universitarie.

Il seguito dell'esame viene infine rinviato alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 20,05.*

## LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

Seduta antimeridiana

*Presidenza del Presidente*  
TOGNI

*indi del Vice Presidente*  
POERIO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Russo e Zannier.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### ESAME DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI ENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO

« RAI-Radiotelevisione Italia S.p.A. (Esercizi 1963, 1964, 1965) » (Doc. 29-260);

« RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. (Esercizi 1966, 1967, 1968) » (Doc. XV, n. 89).

(Rinvio dell'esame).

Il presidente Togni, relatore, informa di aver predisposto uno schema di rapporto, che sarà distribuito a tutti i membri della Commissione.

L'esame delle relazioni della Corte dei conti è quindi rinviato, per consentire ai senatori di prendere visione dello schema di rapporto del relatore.

### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (958), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce il senatore Genco: nel ricordare che il disegno di legge è stato concepito nel presupposto della sussistenza di un nesso eziologico tra gli indiscriminati emungimenti di acque in talune province venete ed il bradisismo di Venezia, l'oratore dichiara di ritenere eccessiva la sfera di applicazione della normativa proposta, che potrebbe invece essere limitata al solo territorio della provincia di Venezia.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore Caron — ribadito quanto da lui di recente esposto in Assemblea (e cioè che, come è stato riconosciuto anche dall'UNESCO, il problema di Venezia non può essere avulso dal contesto socio-economico della sua provincia) — dichiara che l'estensione delle disposizioni in esame appare eccessiva rispetto alle pur giuste esigenze che il disegno di legge intende tutelare e che inoltre talune norme sono dannose nei confronti di piccoli agricoltori: pertanto, nel concordare con le conclusioni del relatore, suggerisce che nelle province di Padova, Treviso e Vicenza si effettuino solo un censimento

dei pozzi, ed a tale scopo presenta taluni emendamenti.

Anche il senatore Pegoraro, che interviene successivamente, dichiara di non condividere l'impostazione del disegno di legge, basato su un presupposto che in realtà non appare confortato da conclusioni concordi degli esperti; a suo avviso, è necessario censire i pozzi esistenti e quindi controllare quanto in effetti essi influiscano, rispetto anche all'enorme quantità di acqua utilizzata nella zona industriale di Marghera, sul fenomeno che affligge Venezia.

Dopo un intervento del senatore Gianquinto (il quale si associa alle considerazioni del senatore Pegoraro, proponendo che ordinanze di chiusura di pozzi siano adottate solo previo consenso dell'Assessorato regionale per l'agricoltura), il senatore Oliva ribadisce che le osservazioni avanzate da più parti non mirano a ritardare l'entrata in vigore di un provvedimento a salvaguardia di Venezia, ma solo a limarne talune asperità — quale, ad esempio, la norma penale dell'articolo 4, di cui propone la soppressione — chiaramente eccessive.

Prende quindi la parola il sottosegretario Russo. Dopo aver ricordato che il nostro Governo ha assunto con l'UNESCO impegni ad interventi finanziari e all'adozione di provvedimenti legislativi a salvaguardia di Venezia, l'oratore si dichiara convinto che molte delle critiche al disegno di legge nascono dall'equivoco di ritenere che esso imponga la chiusura indiscriminata dei pozzi, mentre invece tende ad un censimento degli emungimenti attuati attraverso pozzi artesiani o attingenti da falde freatiche.

Dopo aver ricordato che la possibilità di assoggettare a tutela l'estrazione e l'utilizzazione delle acque del sottosuolo è attualmente prevista nel testo unico n. 1775 del 1933 (il nuovo strumento legislativo viene proposto per sollecitare il concorso dei privati ai fini di un rapido censimento), il rappresentante del Governo conclude proponendo la nomina di una Sottocommissione che esamini oggi stesso le possibilità di un contemporaneo delle diverse tesi e riferisca, anche nel pomeriggio, alla Commissione.

Dopo brevi interventi dei senatori Poerio, Caron, Gianquinto, Oliva e Noè, nonché del relatore, la proposta del sottosegretario Russo è accolta, con l'intesa che la Sottocommissione — composta dal Presidente e dal relatore, nonché dai senatori Bonazzi, Crollalanza, Lucchi, Massobrio, Oliva, Pegoraro e Tansini — si riunirà alle ore 12,30, e riferirà nello stesso pomeriggio di oggi alla Commissione.

« **Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile** » (1365).  
(Rinvio della discussione).

Mancando il parere della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, e non essendo ancora scaduti i termini regolamentari, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima settimana.

« **Norme integrative della legge 21 luglio 1965, numero 939, riguardante il trattamento tributario delle costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni navali** » (1239), approvato dalla Camera dei deputati.  
(Rinvio del seguito della discussione).

Anche su questo disegno di legge il seguito del dibattito è rinviato, stante l'assenza del rappresentante del Ministero della marina mercantile.

#### IN SEDE REDIGENTE

« **Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque** » (493), d'iniziativa dei senatori Bergamasco ed altri;

« **Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti** » (695);

« **Norme contro l'inquinamento delle acque** » (1285), d'iniziativa dei senatori Del Pace ed altri.  
(Seguito della discussione e rinvio).

Il sottosegretario Zannier illustra il testo predisposto a conclusione di numerosi ed approfonditi dibattiti cui hanno partecipato il relatore, senatore Noè, numerosi tecnici della materia, esperti di diritto, ed egli stesso per delega del Ministro.

L'oratore espone la nuova situazione che si è venuta a creare con l'attuazione dell'ordinamento regionale e la necessità di coordi-

nare la disciplina in esame con le indicazioni risultanti dalla programmazione economica nazionale e regionale ed in particolare con l'assetto territoriale e la programmazione urbanistica (materie nelle quali le regioni hanno competenza legislativa primaria). Quindi richiama i punti fondamentali del disegno di legge n. 695 recepiti nel nuovo testo (tra i quali meritano particolare rilievo la classificazione delle acque a seconda degli usi cui sono destinate e del grado di purezza compatibile con gli usi medesimi, nonché la partizione del territorio nazionale in unità idrografiche, che ha incontrato il generale consenso tra gli studiosi e gli specialisti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), ribadendo che — anche indipendentemente dalla vera e propria pianificazione nell'uso delle acque — l'unitarietà del bacino idrografico dovrebbe presiedere a qualunque iniziativa che abbia attinenza con la regolazione dei deflussi e con le sistemazioni idrauliche montane e vallive, da promuovere ai fini della difesa del suolo.

Circa le novità, il sottosegretario Zannier ricorda, tra le più rilevanti, la rappresentanza attribuita alle regioni in seno alle Sopraintendenze di bacino (e ciò in considerazione del rilevante contributo che detti enti saranno chiamati a dare nella lotta contro gli inquinamenti), gli incentivi per la formazione professionale di tecnici ed esperti, di cui oggi si lamenta l'assoluta carenza, la adozione di norme transitorie allo scopo di assicurare una pronta operatività della legge, in attesa che venga attuata la classificazione dei corpi idrici e la definizione degli *standards*, l'estensione della tutela alle acque private, l'istituzione di una tangente sul canone dell'acqua (10 lire a metro cubo), sostanzialmente irrilevante per l'utente, ma in grado di concorrere adeguatamente ad assicurare la necessaria copertura finanziaria, in aggiunta agli ordinari stanziamenti.

Il rappresentante del Governo conclude dichiarandosi convinto che il nuovo testo, grazie alle sostanziali modifiche apportate, si presenta come una normativa organica ed

efficiente: col contributo che la Commissione certamente fornirà, esso sarà in grado di rispondere alle attese, vive e sentite, di tutto il Paese.

Dopo un intervento del senatore Genco — il quale chiede che la tangente sull'acqua sia applicata dopo che il prezzo di tale bene sociale sia stato unificato in tutta Italia — la discussione è rinviata ad altra seduta, per consentire la distribuzione ai senatori del testo dell'intervento del sottosegretario Zannier.

*(La seduta, sospesa alle ore 12, viene ripresa alle ore 16,10).*

#### IN SEDE DELIBERANTE

« Norme per l'assoggettamento a tutela del territorio dei comuni delle province di Padova, Treviso, Venezia e Vicenza » (958), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni).

Il relatore, senatore Genco, dà notizia delle conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione nominata questa mattina, illustrando in particolare il nuovo testo dell'articolo 1, risultante dalla fusione degli articoli 1 e 2, e ricordando i contrasti insorti in merito all'articolo 3, concernente le sanzioni pecuniarie previste nel caso di omessa o infedele denuncia da parte di coloro che utilizzano acque sotterranee.

Ad avviso del senatore Oliva, per togliere carattere di odiosità al disegno di legge, le sanzioni pecuniarie in esso previste debbono essere riferite alla generalità dei cittadini: propone quindi che l'articolo 3 faccia esplicito riferimento all'articolo 219 del testo unico sulle acque e gli impianti elettrici, numero 1775 del 1933.

Dopo un intervento del sottosegretario Russo, la Commissione approva il disegno di legge con gli emendamenti suggeriti dal relatore e dal senatore Oliva.

*La seduta termina alle ore 16,40.*

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente  
TOGNI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Zannier.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,40.*

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche all'articolo 4 della legge 21 aprile 1962, n. 181, concernente l'Azienda nazionale autonoma delle strade** » (783).

(Seguito e conclusione dell'esame).

Dopo un breve intervento del Presidente, il quale riassume l'iter del disegno di legge, il relatore, senatore Sammartino, illustra le conclusioni cui è pervenuta la Sottocommissione nominata nella seduta del 28 ottobre scorso per esaminare le nuove proposte del Governo: dopo essersi soffermato sull'articolo 1, che prevede un nuovo sistema di ripartizione degli attuali contributi annui tra viabilità statale (curata dall'ANAS) e viabilità minore (affidata al Ministero dei lavori pubblici), l'oratore illustra la norma contenuta nell'articolo 2, che consente un più penetrante intervento, con contributi sino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore delle viabilità provinciale e comunale. Conclude, invitando la Commissione ad accogliere il testo proposto.

Prende quindi la parola il senatore Maderchi: pur dando atto dei miglioramenti apportati al progetto originario, egli si dichiara contrario all'approvazione di un provvedimento che comunque riduce drasticamente fondi già destinati alla viabilità minore. Concludendo, il senatore Maderchi esprime una severa critica all'aumento delle dotazioni organiche dell'ANAS, surrettiziamente introdotto nel provvedimento.

Si dichiarano invece favorevoli al provvedimento: il senatore Piccolo (che tratta in particolare dei limiti di esso e dell'utilità che dalla sua applicazione deriverà agli enti locali); il senatore Perri (che sottolinea le

difficoltà in cui si trova l'ANAS e, di riflesso, i privati costruttori che vedono sempre più differiti i pagamenti ad essi spettanti); il senatore Crollalanza (il quale ricorda le esigenze delle strade di grande comunicazione e gli impegni internazionali che in questo settore vincolano il nostro Paese, sottolineando inoltre l'importanza dei raccordi ai fini di una piena utilizzazione delle infrastrutture autostradali); il senatore Andò (per il quale il nuovo testo proposto opera un giusto temperamento tra esigenze ugualmente degne di attenzione); il senatore Volgger (il quale si diffonde sulle carenze riscontrabili nella rete viaria statale del Trentino-Alto Adige).

Dopo un intervento del senatore Abenante, il quale ribadisce i motivi dell'opposizione della sua parte politica, il sottosegretario Zannier replica agli oratori intervenuti nel dibattito. Dopo aver ricordato che le continue lievitazioni dei costi delle costruzioni (nei primi sei mesi dell'anno, pari al 18 per cento) impongono di evitare, per evidenti motivi, l'immobilizzo di fondi e dopo essersi soffermato sugli oneri che graveranno sull'ANAS per la revisione dei prezzi delle opere pubbliche, il rappresentante del Governo conferma che visioni politiche più ampie e critiche anche giustificate non debbono far dimenticare che la grande viabilità costituisce un supporto indispensabile per la rete stradale minore, in un contesto socio-economico che abbisogna di spazi sempre più ampi; conclude auspicando che la Commissione richieda il passaggio del disegno di legge in sede deliberante.

Dopo una dichiarazione del senatore Maderchi, contraria all'invito del sottosegretario Zannier, sono approvati i 5 articoli del testo proposto dalla Sottocommissione, con modifiche all'articolo 2 e col seguente nuovo titolo « **Modifiche ed integrazioni alle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, 7 febbraio 1961, n. 59 e 21 aprile 1962, n. 181, concernenti l'Azienda nazionale autonoma delle strade** ».

Si dà infine mandato al senatore Sammartino di riferire favorevolmente all'Assemblea.

*PER UN DIBATTITO SULLA SITUAZIONE DI  
POZZUOLI*

Il Presidente, accogliendo una sollecitazione del senatore Abenante, informa che il richiesto dibattito sull'attuale situazione nei Campi Flegrei, per il quale il Ministro dell'interno si è dichiarato d'accordo, avrà luogo nella prossima settimana.

*La seduta termina alle ore 18,20.*

**LAVORO (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente  
MANCINI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per  
il lavoro e la previdenza sociale De Marzi.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

*PER LA CONCLUSIONE DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 357 E PER UNA INDAGINE CONOSCITIVA SUI RAPPORTI DI LAVORO NEGLI APPALTI DI OPERE E SERVIZI*

Il senatore Fermariello sollecita la conclusione dell'esame del disegno di legge « Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, numero 1369, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi » (357), da lui presentato insieme ad altri senatori, in considerazione del disagio che va diffondendosi tra i lavoratori impiegati negli appalti di opere e servizi. Al riguardo, il Presidente comunica alla Commissione il risultato di un incontro che egli ha avuto con i rappresentanti sindacali di numerosi gruppi di lavoratori che svolgono la loro attività in regime di appalti e accenna ai fatti che gli sono stati denunciati in tale incontro e alla situazione esistente nel particolare settore, che giudica di estrema gravità. Esprime quindi l'avviso che la Commissione debba effettuare, ai sensi dell'articolo 25-ter del Regolamento,

un'indagine conoscitiva al fine di accertare le dimensioni del fenomeno lamentato.

Il senatore Torelli, dopo aver espresso la sua opposizione al testo attuale del disegno di legge n. 357, afferma di non essere contrario ad una indagine conoscitiva, a condizione che essa non si limiti ad esaminare la condizione dei dipendenti delle ditte appaltatrici, già in parte conosciuta, ma si estenda a tutti i complessi aspetti del problema sollevato dal disegno di legge n. 357 e, in modo particolare, alle conseguenze che possono derivare alle aziende pubbliche interessate dall'abolizione del sistema degli appalti.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Ricci, Palazzeschi, Mazzoli, Angelini, Robba, Coppo, Fermariello (il quale ultimo esprime l'avviso che l'indagine proposta dovrebbe avere un contenuto limitato e porsi come strumento per accelerare la conclusione dell'esame del disegno di legge n. 357) e del sottosegretario De Marzi, la Commissione accoglie la proposta del Presidente dandogli mandato di chiedere il previo assenso del Presidente del Senato.

**IN SEDE DELIBERANTE**

« Istituzione di un ente di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro » (736), d'iniziativa dei senatori Brusasca ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, sospesa nella seduta di ieri.

È approvato, con un emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Pozzar, l'articolo 7. La Commissione esamina quindi l'articolo 8, approvando tre emendamenti soppressivi, presentati rispettivamente dai senatori Pozzar, Torelli e Robba. Un emendamento del senatore Magno al primo comma, soppressivo di parte della lettera a), è rinviato, insieme all'approvazione dell'intero articolo.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori Pozzar, Vignolo e Magno, è approvato l'articolo 9 con un emendamento presentato dal senatore Vignolo. È

altresì approvato l'articolo 10, con tre emendamenti presentati rispettivamente dai senatori Vignolo, Pozzar e Torelli.

La Commissione esamina quindi l'articolo 11. Dopo una breve discussione, nella quale intervengono i senatori Pozzar, Magno, Vignolo e il presidente Mancini, l'articolo 11 è approvato con due emendamenti aggiuntivi, presentati rispettivamente dai senatori Pozzar e Magno.

La Commissione approva poi l'articolo 12 con alcuni emendamenti, presentati rispettivamente dai senatori Vignolo, Magno e Pozzar.

L'esame dell'articolo 13 è rinviato, mentre l'articolo 14 è approvato, con due emendamenti, presentati dal senatore Ricci. Sull'articolo 15 si apre un ampio dibattito, al quale partecipano i senatori Vignolo, Torelli, Varaldo, Ricci, Pozzar, il sottosegretario De Marzi ed il presidente Mancini. Su proposta del rappresentante del Governo, il seguito della discussione è infine rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 13.*

## IGIENE E SANITÀ (11<sup>a</sup>)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente  
CAROLI*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la sanità La Penna.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,15.*

### INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE OSPEDALIERA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-TER DEL REGOLAMENTO: ESAME DI UN PROGRAMMA DI SOPRALLUOGHI

Il Presidente sottopone alla Commissione alcuni suggerimenti sul programma dei futuri sopralluoghi e sul momento in cui le relazioni finali sull'indagine conoscitiva in titolo dovranno essere approntate. Dopo interventi dei senatori Ferroni e Rosa, il se-

natore Perrino propone di effettuare il prossimo sopralluogo nella regione pugliese; tale sopralluogo dovrebbe avere la durata di cinque giorni, durante i quali dovrebbero essere toccati i centri di Brindisi, Lecce, Bari, Taranto e Foggia; la data d'inizio potrebbe essere quella del 23 o del 30 corrente.

Successivamente i senatori Angiola Minella Molinari, Argiroffi e Orlandi si dichiarano favorevoli alla data del 30 corrente, mentre il senatore Ferroni propone di effettuare il prossimo sopralluogo in Calabria, anche per evidenti considerazioni di ordine politico.

Il senatore Argiroffi si associa, proponendo, in via subordinata, di stabilire fin d'ora la data del sopralluogo in Calabria da effettuarsi subito dopo aver visitato gli ospedali pugliesi.

Il senatore Perrino, dal canto suo, ribadisce l'opportunità di visitare in via preliminare le attrezzature ospedaliere della regione pugliese, pur dichiarandosi disposto ad effettuare a brevissima scadenza un altro sopralluogo in Calabria.

Interviene nel dibattito il senatore Picardo, sostenendo l'esigenza di affrontare i problemi su cui la Commissione ha acquisito sufficienti elementi di giudizio senza attendere la fine dell'indagine conoscitiva sulla situazione ospedaliera di tutto il Paese: a suo avviso, la pubblica opinione potrebbe addossare gravi responsabilità a quei parlamentari che tardassero a suggerire rimedi per problemi i cui termini appaiono fin d'ora chiari e la cui soluzione non è più dilazionabile; propone che la Commissione dedichi alcune sedute straordinarie ad un approfondito studio degli elementi di giudizio acquisiti nel corso del sopralluogo effettuato in Sicilia.

Il senatore Orlandi dichiara di condividere il punto di vista del precedente oratore e il Presidente assicura che la Commissione dedicherà alcune sedute allo studio delle risultanze acquisite nel corso delle visite effettuate.

Infine, dopo che il senatore Zelioli Lanzini ha nuovamente espresso viva perplessità sulla concreta efficacia di un'indagine conoscitiva ove i risultati degli accertamenti non

trovino tempestiva rispondenza in adeguati provvedimenti legislativi, la Commissione decide di effettuare il prossimo sopralluogo in Puglia con inizio dal 30 corrente; decide altresì, in linea di massima, di effettuare il successivo sopralluogo in Calabria, nel gennaio del prossimo anno.

#### IN SEDE DELIBERANTE

« **Inquadramento del personale tecnico di radiologia** » (1272), d'iniziativa dei deputati Urso e Usvardi, approvato dalla Camera dei deputati. (Seguito della discussione e approvazione).

Il senatore Albanese, presidente della Sottocommissione incaricata di predisporre un nuovo testo del disegno di legge, comunica che non è stato possibile pervenire ad alcuna conclusione.

Dopo essersi dichiarato favorevole al provvedimento che, a suo giudizio, rappresenta un atto di giustizia nei confronti di una categoria veramente benemerita e dopo aver sottolineato la carenza di tecnici di radiologia, specie nel Mezzogiorno, l'oratore auspica che si possa giungere sollecitamente all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore Orlandi fa osservare che la sanatoria proposta è quanto mai doverosa in quanto di essa beneficieranno coloro che, per varie ragioni, comunque indipendenti dalla loro volontà, non riuscirono, nei termini prescritti dalla legge 4 agosto 1965, n. 1103, a presentare domanda ed a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma.

Egli afferma quindi che non è assolutamente possibile attendere che dalle scuole attualmente in funzione escano i nuovi tecnici diplomati, senza determinare un pericoloso vuoto nei servizi di radiologia, già tanto carenti. Propone infine di posporre al 1968 il termine previsto dalla vecchia legge per la decorrenza dei cinque anni di servizio necessari per sostenere l'esame.

Il senatore Pinto ribadisce il punto di vista già da lui precedentemente espresso, contrario al disegno di legge.

Pur rendendosi conto delle difficoltà in cui si dibattono gli ospedali, egli è del pa-

rere che sia necessario guardare il problema in una più ampia prospettiva, nel quadro cioè della ristrutturazione in atto dell'intero settore ospedaliero, tenendo conto che si tende ormai ad una radicale riqualificazione delle professioni paramediche.

Il disegno di legge non trova, a suo avviso, alcuna giustificazione: esso tende ad avvantaggiare un gruppo di persone anziché giovare ai malati e finisce per restringere le possibilità di sistemazione per i tecnici di radiologia, che fra un paio di anni usciranno dalle apposite scuole. Il provvedimento — prosegue il senatore Pinto — non farebbe che sancire uno stato di illegalità in atto, in quanto, secondo la vigente legislazione, buona parte del personale tecnico di radiologia, che presta attualmente servizio negli ospedali, non sarebbe autorizzato a farlo. Particolarmente pericoloso poi sarebbe, a giudizio dell'oratore, estendere la sanatoria a coloro che prestano la loro opera presso gabinetti privati di radiologia.

Il senatore Argiroffi, dopo avere dichiarato di condividere le opinioni espresse dal senatore Orlandi, sottolinea la necessità di tener conto dell'esperienza e della specializzazione acquisite da personale che spesso da parecchi anni presta servizio negli ospedali in modo veramente encomiabile. A suo avviso, la preoccupazione di sistemare in avvenire i nuovi diplomati non ha ragione di essere poichè nei programmi di riforma sanitaria che si vengono elaborando le possibilità d'impiego per i tecnici di radiologia saranno vastissime.

Prende quindi la parola il senatore Barra il quale, dopo aver illustrato le ragioni per cui ritiene necessaria una sanatoria, osserva tuttavia che il disegno di legge potrebbe essere perfezionato mediante un emendamento — di cui presenta il testo — sostitutivo dell'articolo 1 e sopprimendo l'articolo 2.

Contrario al provvedimento si dichiara il senatore Perrino, ritenendo che esso tenda ad istituzionalizzare il malcostume delle sanatorie. Egli si dichiara d'accordo col senatore Pinto sulla necessità di una seria rivalutazione delle professioni parasanitarie e afferma che la situazione nel settore dei tec-

nici di radiologia non si deve considerare così critica come si è affermato, onde non si giustificano decisioni precipitose.

Interviene quindi il rappresentante del Governo, il quale illustra dettagliatamente la vigente legislazione in materia ed i motivi che hanno portato alla presentazione del provvedimento, di cui sollecita l'approvazione nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Egli sottolinea che la sanatoria riguarda persone che ne hanno effettivamente diritto ed afferma che il requisito del titolo di studio, contenuto nell'emendamento proposto dal senatore Barra all'articolo 1 non è opportuno, poichè crea ingiuste discriminazioni in seno alla categoria e contraddice la legge del 1965.

In senso favorevole al provvedimento si esprime il senatore Ferroni, il quale sottolinea l'esigenza di un atto di giustizia nei confronti degli ausiliari di cui si discute, non essendo ammissibile che essi vengano danneggiati per il fatto che finora non si è saputo dare organica soluzione ai problemi del settore. Conclude proponendo un emendamento volto ad introdurre nelle commissioni d'esame un rappresentante della categoria.

A tale emendamento si dichiara contrario il senatore Orlandi, mentre il rappresentante del Governo comunica di non opporsi.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli. L'articolo 1 viene approvato senza modificazioni, dopo che il senatore Barra ha dichiarato di ritirare gli emendamenti proposti, trasformando l'emendamento al secondo comma in una raccomandazione al Governo affinché le amministrazioni ospedaliere provvedano all'inquadramento in ruolo per chiamata diretta, anche in soprannumero, dei tecnici di radiologia medica che conseguano il relativo diploma.

Del pari vengono approvati senza modificazioni gli articoli 2 e 3 e il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente  
DOSI*

*Interviene il dottor Jacobelli, direttore di Tribuna politica.*

*La seduta ha inizio alle ore 10,45.*

In apertura di seduta, il senatore Naldini precisa che il suo intervento nella precedente riunione aveva lo scopo di formulare una protesta nei confronti dell'opera del presidente Dosi per non aver convocato per alcuni mesi la Commissione e di esprimere rammarico perchè i Presidenti delle due Assemblee parlamentari non abbiano ritenuto di intervenire affinché il regolamento della Commissione stessa fosse rispettato.

Su proposta del deputato Di Giannantonio, il primo punto dell'ordine del giorno (votazione per l'elezione di un Vice Presidente) è rinviato alla prossima seduta.

### ESAME DEL PROGRAMMA DI TRIBUNA POLITICA PER IL 1971

Il dottor Jacobelli illustra il programma di Tribuna politica per il 1971, che prevede 25 trasmissioni di « dibattiti a due », di « incontri con i giornalisti », di « inchieste di attualità », 16 trasmissioni concernenti Tribuna sindacale, un'inchiesta televisiva, in sede regionale, in ognuna delle venti Regioni, nonché due trasmissioni per le elezioni in Sicilia. L'oratore conclude indicando nella minor durata di ogni singola trasmissione e nell'ora più propizia al maggior ascolto le caratteristiche salienti del programma esposto.

Prendono, quindi, la parola numerosi parlamentari. Il senatore Naldini, espresso il suo compiacimento perchè sul piano tecnico è stata riconosciuta la possibilità di trasmissioni regionali, sostiene che il problema è ora

quello di stabilire una maggiore frequenza delle predette trasmissioni.

Il deputato Gian Carlo Pajetta domanda se si sia tenuto conto anche delle elezioni che dovranno effettuarsi a Roma e nella provincia; la senatrice Giglia Tedesco chiede chiarimenti in merito alle caratteristiche delle trasmissioni concernenti gli incontri degli uomini politici con i giornalisti; il senatore Antonicelli vuole che sia chiarito il tempo concesso al Gruppo della sinistra indipendente nel contesto delle predette trasmissioni; il deputato Arnaud esprime l'avviso che — in occasione delle crisi di Governo — debbano sospendersi anche le trasmissioni di Tribuna sindacale.

Il dottor Jacobelli, in sede di replica, richiama l'attenzione del senatore Naldini sulle difficoltà di carattere tecnico ancora esistenti per le trasmissioni sul piano regionale, dichiarando comunque che il numero delle trasmissioni previste per ciascuna regione può essere anche portato a due. Quanto alle elezioni nella capitale, ricorda che il disposto dell'articolo 4 del vigente regolamento di Tribuna politica non consente la trasmissione per una consultazione che non impegni almeno un terzo dell'elettorato nazionale. Soffermandosi, quindi, a precisare gli orientamenti della RAI sulle trasmissioni che vedono un confronto diretto fra uomini politici e giornalisti, l'oratore precisa al senatore Antonicelli (il quale replica esprimendo la sua insoddisfazione) che il Gruppo della sinistra indipendente è ammesso a partecipare alle inchieste di attualità.

Intervengono ulteriormente nel dibattito il deputato Granelli, il quale avanza taluni suggerimenti intesi a rendere più vive le trasmissioni di Tribuna politica, il deputato Gian Carlo Pajetta, che aggiunge ulteriori considerazioni in merito alle trasmissioni predette, il senatore De Vito, che richiama l'attenzione sull'esigenza della partecipazione alle trasmissioni di Tribuna sindacale della categoria degli artigiani, il senatore Naldini, il quale propone — per Tribuna regionale — una trasmissione per ciascun quadrimestre.

La Commissione approva, infine, lo schema di programma proposto, rinviando ad

una successiva seduta l'esame di eventuali modifiche al vigente regolamento di Tribuna politica.

*PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE SUL PIANO REGIONALE*

Il presidente Dosi dà lettura di una proposta di voto, da lui predisposta su mandato del Comitato esecutivo allargato, riunitosi nel pomeriggio di ieri, con cui — considerata l'importanza che, nel più vasto quadro della vita nazionale, rivestono i problemi peculiari delle singole regioni — si auspica che la Radiotelevisione dia al più presto possibile corso a trasmissioni sul piano regionale.

Su tale proposta del Presidente prendono la parola il deputato Gian Carlo Pajetta, che si dichiara lieto di accoglierla, suggerendo peraltro una modifica intesa a precisare l'esigenza di opportuni contatti della RAI con le presidenze dei Consigli regionali, il deputato Arnaud, il quale sottolinea l'opportunità che il predetto programma di trasmissioni sia sottoposto all'esame della Commissione di vigilanza, il deputato Zanibelli (con il quale si dichiara concorde il deputato Granelli), che non ritiene opportuno fissare un preciso limite temporale per le predette trasmissioni, il deputato Compagna, che suggerisce talune precisazioni di forma, il senatore Naldini, che si dichiara favorevole a introdurre un invito alla RAI di dar spazio nei Gazzettini regionali all'attività dei singoli Consigli regionali, il deputato Roberti, che sottolinea l'esigenza di raccomandare l'osservanza di criteri di larga rappresentatività nella predisposizione delle suddette trasmissioni.

A conclusione, la Commissione approva la proposta di voto, con talune modifiche suggerite nel corso del dibattito.

In merito al terzo punto all'ordine del giorno (esame dei programmi radiotelevisivi a contenuto politico) la Commissione decide di rinviarne la discussione per consentire che l'elenco, appena pervenuto, sia portato a conoscenza di tutti i suoi componenti.

Il Presidente informa, a questo punto, che nel corso della riunione di ieri del Comitato esecutivo allargato è stato demandato all'Ufficio di presidenza della Commissione il

compito di predisporre un quadro sinottico delle disposizioni in tema di riforma dei servizi radiotelevisivi contenute nelle diverse proposte di legge presentate, una sintesi di legislazione estera al riguardo, nonché un elenco di temi sui quali può utilmente impostarsi la discussione in Commissione. Preannuncia, in proposito, la convocazione del Comitato esecutivo per giovedì 19.

Il deputato Damico richiama l'attenzione sul problema delle modalità con cui la Commissione di vigilanza possa intervenire in via preventiva sui programmi della Radiotelevisione. In argomento prendono la parola la senatrice Giglia Tedesco, il senatore Antonicelli ed il deputato Lajolo. Il presidente Dosi ricorda che il problema sollevato è stato a lungo dibattuto in altre sedute ed assicura che, comunque, i compiti ed il momento di intervento della Commissione in materia saranno discussi in sede di esame della riforma della Radiotelevisione.

Il senatore Naldini, in riferimento ad una recente trasmissione di « Oggi al Parlamento », lamenta l'eccessivo tempo concesso ad una interruzione di un Ministro nei confronti del tempo riservato al parlamentare che era intervenuto, e chiede che l'episodio segnalato non abbia più a ripetersi.

#### *SUI PROBLEMI AZIENDALI DELLA RADIOTELEVISIONE ITALIANA*

Il senatore Antonicelli ed il deputato Compagna illustrano due ordini del giorno da essi rispettivamente proposti in merito alla attuale situazione interna dell'ente radiotelevisivo.

Il senatore Antonicelli, nel proprio ordine del giorno, considerato che la Commissione di vigilanza è investita dei problemi relativi alla riforma legislativa della RAI e sottolineata l'esigenza di salvaguardare la più assoluta correttezza di gestione dell'ente, dichiara che tali finalità possono essere raggiunte esclusivamente attraverso la composizione, da parte della Commissione di vigilanza, degli organi sociali dell'azienda, ed in particolare del Comitato direttivo (che dovrebbe riflettere l'arco di tutte le forze politiche presenti nella Commissione di vi-

gilanza) ed invita l'IRI a rendersi promotore delle opportune iniziative perchè possa esser data la più rapida esecuzione possibile al deliberato della Commissione stessa.

Il deputato Compagna illustra anch'egli il proprio ordine del giorno, con il quale, affermata la necessità di una profonda riforma legislativa della RAI ed espresse, in particolare, preoccupazioni per la situazione amministrativa e finanziaria dell'ente, dà mandato al Comitato esecutivo allargato di predisporre un rapporto sui principali dati della situazione odierna della RAI, decidendo la riconvocazione della Commissione per una data anteriore al 27 novembre, al fine di fornire al Consiglio di amministrazione della RAI indicazioni e suggerimenti per la soluzione della crisi in cui versa l'ente.

Su tali ordini del giorno si apre un ampio dibattito.

Il deputato Di Giannantonio, premessa la disponibilità dei parlamentari democratici cristiani ad un'ampia discussione su tale materia, dichiara il dissenso della sua parte politica sugli anzidetti ordini del giorno, i cui dispositivi non ritiene compatibili con le norme regolamentari concernenti le competenze della Commissione.

Il deputato Lajolo esprime avviso favorevole ai due ordini del giorno proposti, in particolare a quello del senatore Antonicelli, che cerca, a suo avviso, di risolvere il problema dell'ente radiotelevisivo proponendo una soluzione concreta all'attuale situazione; conclude lamentando che, di fronte a questioni di rilevante importanza, si faccia sempre riferimento alla sfera di competenza della Commissione.

Il deputato Roberti, ricordati i compiti istituzionali dell'ente radiotelevisivo e constatata l'impossibilità di garantire l'imparzialità delle trasmissioni, sostiene che il problema non può essere risolto che attraverso la riforma della RAI; dopo aver aggiunto di concordare con il punto dell'ordine del giorno del senatore Antonicelli nel quale si auspica la partecipazione di tutte le forze politiche negli organi di gestione, conclude raccomandando che — nelle more della riforma legislativa — non si perven-

ga a soluzioni in contrasto con le decisioni che il Parlamento dovrà assumere.

Il deputato Abbiati, premesso di concordare su talune considerazioni avanzate in merito alla situazione interna della RAI, riconosce, in riferimento agli ordini del giorno, sussistere effettivamente un problema di competenza della Commissione; ritiene, peraltro, che il problema sia di natura politica e che sarà possibile effettuare gli interventi che si rendessero opportuni ove sussista realmente la volontà di un largo arco di forze politiche.

Il deputato Arnaud ricorda che l'Esecutivo, alla stregua delle norme vigenti, ha facoltà di esprimere il proprio parere vincolante nei confronti dell'azionista per quanto riguarda la nomina del Presidente e del consigliere delegato. Si dichiara comunque consapevole che occorre individuare per la futura gestione dell'ente una diversa struttura, che tenga conto delle forze sociali e culturali esistenti nel Paese. In riferimento agli ordini del giorno proposti, che non avrebbero possibilità di modificare il quadro normativo in vigore, ma che creerebbero solo diversivi polemici, esprime l'avviso che si tende con essi ad anticipare le future soluzioni per la RAI, che solo con la riforma potranno realizzarsi. Invita pertanto i proponenti a non insistere nella votazione degli ordini del giorno, ritenendo invece preferibile che la Commissione deleghi il Presidente a farsi interprete presso il Governo dell'esigenza che l'ente di controllo solleciti la normalizzazione della dirigenza dell'organo radiotelevisivo.

Il senatore Veronesi afferma che per uscire dall'attuale situazione sia necessaria soprattutto una decisa volontà politica, per cui rivolge in tal senso un invito alle forze della maggioranza ed in particolare al partito della Democrazia cristiana.

Il senatore Antonicelli, replicando, rileva l'unanime constatazione in merito all'anormalità della situazione aziendale della RAI e sottolinea l'intendimento dell'ordine del giorno da lui proposto di congelare la situazione attuale, per impedire che vada ulteriormente deteriorandosi e per sgombrare così il

cammino alla riforma del servizio radiotelevisivo.

Dopo ulteriori, brevi interventi dei deputati Arnaud, Gian Carlo Pajetta e Compagna, il quale dichiara di non insistere, per il momento, sul proprio ordine del giorno, la Commissione demanda al Comitato esecutivo l'ulteriore approfondimento del problema sollevato, al fine di rendere possibile gli opportuni interventi.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

#### COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente  
OLIVA*

*La seduta ha inizio alle ore 17.*

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Oliva rivolge anzitutto un saluto ai nuovi componenti della Commissione (nominati ai sensi dell'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), compiacendosi che con l'avvenuta integrazione risultino rappresentate nella Commissione stessa quasi tutte le Regioni ed auspicando che con futuri adattamenti si possa raggiungere una rappresentanza integrale.

Comunica quindi che il ministro Gatto ha fatto sapere di non poter intervenire in Commissione per un certo periodo, per motivi di salute, mentre si è dichiarato disponibile, a partire dalla prossima settimana, il ministro Gaspari. Prendendo inoltre spunto dallo stato di redazione ed approvazione degli statuti regionali, il Presidente sottolinea l'opportunità che gli statuti stessi siano conosciuti dalla Commissione, — pur non avendo questa una competenza consultiva formalmente riconosciuta in materia —, al fine di valutare meglio il trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un ampio dibattito.

Il deputato Ballardini, dopo aver premesso che la conoscenza degli Statuti può rivelarsi un utile strumento di lavoro, dichiara che l'attività della Commissione in ordine agli statuti potrà svolgersi sotto il profilo del coordinamento preventivo, spettando alle Commissioni di merito la competenza specifica per l'esame di essi. Rileva inoltre l'esigenza di compiere una pressione sul Governo, sul piano della collaborazione, per l'emanazione dei decreti delegati e in tal senso ritiene assai utile l'audizione di un Ministro.

Anche il senatore Bisori dichiara che alla Commissione non è attribuita alcuna competenza in materia di Statuti, anche se appare utile la loro acquisizione per un migliore espletamento dei compiti ad essa spettanti.

Ad avviso del senatore Cuccu, invece, occorre che la Commissione approfondisca il problema di un suo eventuale intervento in ordine agli Statuti e, più in generale, i problemi delle sue competenze, in quanto le Regioni confidano molto in questo organismo.

Il presidente Oliva, dopo avere auspicato un esame organico degli Statuti da parte delle Camere, rileva che allo stato attuale non sussiste alcuna competenza effettiva della Commissione in ordine agli Statuti, — spettando alle parti politiche assumere eventualmente iniziative per un intervento della Commissione stessa; aggiunge che, a suo avviso, sarebbe stata opportuna una norma che prevedesse il parere della Commissione in materia (norma che fu proposta e poi abbandonata in sede di Assemblea costituente).

Il senatore Bonazzi — che prende successivamente la parola — pone in evidenza la necessità di un sollecito intervento in Commissione di un rappresentante del Governo per conoscere l'orientamento di questo in ordine ad una serie di problemi attinenti all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Il deputato Cardia afferma che la competenza della Commissione si verrà via via configurando con l'attuazione delle Regioni, e che, oltre a necessari rapporti con il Governo, occorrerebbe prendere contatti con le rappresentanze regionali per uno scambio di informazioni utili a valutare preventivamente i conflitti latenti fra Stato e Regione.

Il deputato Almirante esprime la preoccupazione che la Commissione possa perdere prestigio nell'esaminare problemi sui quali non ha la certezza di essere competente. A suo avviso sarebbe pertanto preferibile compiere un passo presso le Presidenze dei due rami del Parlamento o provocare una riunione congiunta delle Commissioni delle due Camere competenti in materia costituzionale, per chiarire, con spirito costruttivo, i problemi sollevati. Egli si dichiara inoltre favorevole all'audizione di rappresentanti del Governo.

Secondo il deputato Fracanzani, non ci si può limitare ad una meccanica registrazione delle funzioni fin qui attribuite alla Commissione (per la quale del resto — egli rileva — lo stesso articolo 126 della Costituzione lascia intendere una competenza di carattere più generale) ma assumere l'iniziativa di chiarire i problemi in esame, dato che la Commissione potrebbe divenire l'organo istruttorio e di coordinamento, in un sistema in cui il Parlamento (oltre alla Corte costituzionale) e non il Governo hanno poteri decisori in ordine alle Regioni.

Il Presidente Oliva, preso atto degli orientamenti espressi, assicura che solleciterà la presenza in Commissione di un membro del Governo, ed interpellierà altresì i Presidenti dei due rami del Parlamento circa la possibilità di tenere udienze conoscitive da parte della Commissione e circa il problema di un eventuale parere della Commissione stessa sugli Statuti.

Il senatore Antonino Maccarrone, dopo avere affermato il carattere prioritario di un incontro col rappresentante del Governo, ricorda l'orientamento — a suo avviso manifestatosi in Commissione — volto a controllare preventivamente le intenzioni del Governo in ordine ai decreti delegati, attraverso un confronto immediato in sede politica, per non trovarsi di fronte a schemi di decreti proposti in una situazione di accentuato conflitto con le Regioni, che già provoca motivi di contrasto anche ai livelli sub regionali (ad esempio, in relazione all'approvazione dei bilanci comunali). Dopo avere escluso la eventualità di un esame contestuale di tutti gli Statuti (avendo ciascuno di essi una pro-

pria autonomia), il senatore Maccarrone sollecita un dibattito per approfondire la natura della Commissione come strumento per portare all'esame del Parlamento la politica regionale, sostenendo, tra l'altro, che a questo organismo, previsto dalla Costituzione, non possono ritenersi applicabili i regolamenti di un singolo ramo del Parlamento.

Il deputato Salvi concorda sull'opportunità di porre alle Presidenze delle Assemblee il problema dell'esame degli Statuti e di sollecitare, ove l'indisponibilità del Ministro Gatto dovesse prolungarsi, l'intervento di un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, per chiarire gli orientamenti del Governo sull'attuazione dell'ordinamento regionale. Conclude esprimendo l'opinione che le udienze conoscitive presentino utilità in relazione agli interventi espressamente richiesti alla Commissione (ad esempio in relazione ai decreti delegati), ma non su di un piano di generici contatti.

Il senatore Perna concorda sull'esigenza di un rapido contatto con il Governo e sulla opportunità di esporre alle Presidenze delle due Camere il problema della competenza sugli Statuti; sollecita inoltre una esposizione organica, eventualmente predisposta da alcuni relatori o dall'Ufficio di Presidenza, che approfondisca le potenziali funzioni che l'articolo 126 della Costituzione prospetta per la Commissione.

Il deputato Ballardini, rilevata l'insoddisfazione dei componenti della Commissione per l'attuale assetto delle competenze della Commissione stessa, ritiene che un relatore potrebbe impostare sistematicamente il lavoro di approfondimento sollecitato da più parti.

A conclusione del dibattito, il Presidente Oliva ribadisce che solleciterà l'intervento di un rappresentante del Governo in Commissione, rinviandosi ad un momento successivo il problema di eventuali audizioni di rappresentanti delle Regioni. Comunica inoltre che sottoporrà ai Presidenti delle Camere il problema di un'eventuale parere della Commissione in ordine agli Statuti, al fine di accertare se essi, d'intesa, ne ravvisino l'opportunità. Conclude dichiarando

che la configurazione delle potenziali competenze della Commissione deve ritenersi un problema politico, che dovrà essere affrontato dai vari Gruppi.

*La seduta termina alle ore 18,35.*

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia in Sicilia**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

*Presidenza del Presidente  
CATTANEI*

*La seduta ha inizio alle ore 17,30.*

La Commissione ascolta le dichiarazioni del Presidente sul viaggio compiuto dal Consiglio di Presidenza a Palermo e sulle iniziative assunte dalla Commissione in relazione a recenti episodi di manifestazione del fenomeno mafioso.

Dopo interventi dei senatori Simone Gatto, Varaldo, Cipolla, Li Causi, Zuccalà e Jannuzzi e dei deputati Papa, Nicosia, Bruni, Azzaro e Scardavilla, il seguito dei lavori è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

#### **INDUSTRIA (9ª)**

##### **Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1970

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Minnocci, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge:*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 » (1214) approvato dalla Camera dei deputati (alla 3ª Commissione).

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI****5<sup>a</sup> Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Venerdì 13 novembre 1970, ore 9,30**In sede referente***I. Esame dei disegni di legge:**

1. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

2. BALDINI ed altri. — Estensione all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1929, n. 1397, in favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (1334).

**II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:**

1. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

2. ZUGNO ed altri. — Estensione agli atti di compra-vendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni (1089).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. AVEZZANO COMES ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (387).

BERTONE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (402).

NENCIONI ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (507).

MASCIALE ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (535).

BORSARI ed altri. — Misure per il riassetto normativo ed economico delle pensioni di guerra dirette ed indirette (915).

SCHIETROMA. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (945).

BERGAMASCO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1064).

SEGNANA ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni di guerra (1205).

NENCIONI ed altri. — Abrogazione del secondo capoverso della lettera f) dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, sul riordinamento della legislazione pensionistica di guerra (963).

5. VALORI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (13).

NENCIONI ed altri. — Eliminazione delle gestioni fuori bilancio (70).

Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato (131).

6. Applicazione delle norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, al personale del Provveditorato generale dello Stato preposto ed addetto alla vigilanza e controllo delle fabbricazioni delle carte da avvalorare, della stampa delle carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto, nonché alla vigilanza sulle produzioni e consegne nell'ambito dell'Istituto poligrafico dello Stato (1092).

7. BERTHET. — Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla Regione Valle d'Aosta (552).

**III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:**

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto (Esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965) (*Doc.* 29-246).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento del-

l'industria meccanica (EFIM) (Esercizio 1965) (*Doc.* 29-252).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (Esercizi 1966 e 1967) (*Doc.* XV, n. 42).

3. Istituto poligrafico dello Stato (Esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965) (*Doc.* 29-270).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi (Esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965) (*Documento* 29-271).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) (Esercizio 1966) (*Doc.* 29-289).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) (Esercizio 1967) (*Documento* XV, n. 40).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) (Esercizio 1968) (*Documento* XV, n. 40).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC) (Esercizi 1965 e 1966) (*Doc.* 29-291).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) (Esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965) (*Doc.* 29-292).

8. Ufficio italiano dei cambi (Esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966) (*Doc.* XV, n. 2).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per Azioni (Esercizi 1965, 1966 e 1967) (*Documento* XV, n. 26).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (Esercizi 1964-67) (*Documento* XV, n. 27).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo (Esercizi 1965 e 1966) (*Doc.* XV, n. 30).

12. Fondo assistenza per i finanzieri (Esercizi 1964-67) (*Doc.* XV, n. 43).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani » (Esercizi 1965, 1966 e 1967) (*Doc.* XV, n. 73).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari (Esercizi 1967 e 1968) (*Doc.* XV, n. 83).

### *In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

2. TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

3. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

4. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

5. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari (170).

2. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

3. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Autorizzazione a permutare due immobili siti in Milano facenti parte del patrimonio dello Stato (fabbricato già sede dell'ex gruppo rionale fascista « Baracca » ed area di mq. 800 dell'ex caserma « Generale Villata ») con l'area di mq. 2.900 del compendio ex gruppo rionale fascista

« Fabio Filzi », di proprietà del Comune di Milano (260).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. CASSIANI ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della « Provincia di San Francesco di Paola dell'Ordine dei Minimi », l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma « Domenico Moro » in Cosenza (735).

7. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1968, n. 575, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (69).

8. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1140, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (390).

9. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1968, n. 1141, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (391).

10. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1968, n. 1078, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (392).

11. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1968, n. 1268, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (483).

12. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1968, n. 176, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1968 (484).

13. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1969, n. 406, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (827).

14. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 985, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1136).

15. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 984, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1969 (1137).

16. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, n. 926, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimo-

nio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1969 (1138).

17. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1970, n. 48, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1970 (1164).

18. Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1970, n. 314, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'anno finanziario 1970 (1324).

19. Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza (682-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

20. Facoltà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade di trasportare all'esercizio successivo gli ordini di accreditamento emessi sui capitoli del titolo II (spese in conto capitale) (771).

21. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

22. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

23. VIGNOLO ed altri. — Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio (536).

24. Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti (1358).

#### 6<sup>a</sup> Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 13 novembre 1970, ore 9,30

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Riforma dell'ordinamento universitario (612).

2. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'ordinamento universitario (30).

3. GERMANO' ed altri. — Nuovo ordinamento dell'Università (394).

4. GRONCHI ed altri. — Provvedimenti per l'Università (408).

5. SOTGIU ed altri. — Riforma della Università (707).

6. BALDINI e DE ZAN. — Assunzione nel ruolo dei professori aggregati e stabilizzazione dell'incarico di alcune categorie di incaricati liberi docenti (229).

7. FORMICA. — Nuove provvidenze per i tecnici laureati delle Università (236).

8. ROMANO ed altri. — Esercizio dei diritti democratici degli studenti nella scuola (81).

#### Giunta consultiva

per gli affari delle Comunità europee

Venerdì 13 novembre 1970, ore 9,30

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, numero 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970 (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Licenziato per la stampa  
dall'Ufficio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30